SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

62° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1971

Presidenza del Presidente BANFI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione ed approvazione:

« Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile » **(918, 1184-B)** (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Alessandrini ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . *Pag.* 790, 791, 792 e *passim*
ALBANI 792, 793
ALESSANDRINI 791
BIAGIONI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . 793
CATELLANI, *relatore alla Commissione* . . . 790
PIVA 792

Discussione e rinvio:

« Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole » **(1985)** (*Appprovato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 794, 797, 798
ALBANI 797
ALESSANDINI . . . . . *Pag.* 798
BERLANDA 797, 798
BIAGIONI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . 798
CATELLANI, *relatore alla Commissione* . . . 794
VERONESI 798

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Albani, Alessandrini, Banfi, Berlanda, Bertone, Bonadies, Brugger, Catellani, Farabegoli, Fusi, Noè, Piva, Scipioni, Zannini.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, il senatore Mammucari è sostituito dal senatore Abenante.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Biagioni.

S C I P I O N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile » (918, 1184-B) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Alessandrini ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile », testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Alessandrini, Catellani, Colleoni, Zannier e Noè, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Catellani di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

CATELLANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge in titolo, approvato — come è noto — dalla nostra Commissione nella seduta del 21 gennaio 1971, è stato notevolmente modificato dalla Camera dei deputati. In particolare, agli articoli 1 e 2 la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento consiste nell'aggiunta, dopo le parole: « per uso domestico », delle altre: « ed usi similari », per cui le disposizioni del provvedimento dovranno riguardare non solo gli impianti per uso domestico ma anche quelli per usi similari. Si tratta, a parere del relatore, di una estensione logica e giustificata in quanto, effettivamente, le utenze di ristoranti, locande od esercizi pubblici non possono certo intendersi comprese nella denominazione « per uso domestico »: se ne propone pertanto l'approvazione da parte della Commissione. Analoga modificazione è stata introdotta all'articolo 2: anche a tale modificazione, ovviamente, mi dichiaro favorevole.

L'altro ramo del Parlamento ha poi ritenuto opportuno di aggiungere un ulteriore comma all'articolo 3, nel quale si prevede l'approvazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto delle norme di sicurezza pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI). Questa modifica — si afferma — è consigliata da ragioni di natura giuridico-costituzionale, in base alle quali le norme di sicurezza debbono essere predisposte o da un ente di diritto pubblico o direttamente dal Ministero. In proposito vorrei aggiungere però che detta modifica non soddisfa del tutto il Ministero del lavoro, il quale in un promemoria inviatoci afferma appunto che le norme giuridiche in materia di sicurezza debbono, per dettato costituzionale, essere emanate dallo Stato o da enti pubblici da esso delegati, mentre l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede che esse siano predisposte da un ente privato: anche il comma aggiunto dalla Camera dei deputati non sana pertanto — sempre secondo il Ministero del lavoro — il vizio di legittimità costituzionale.

La Camera dei deputati ha inoltre modificato il testo dell'articolo 4 precedentemente approvato dal Senato, che nel primo comma riconosceva al Ministero dell'industria la facoltà di disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari accompagnati in caso di necessità da tecnici degli istituti, enti o laboratori autorizzati alle verifiche; secondo il testo della Camera, tale facoltà potrà essere invece esercitata dal Ministero direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati con decreto dello stesso Ministero. Per quanto mi riguarda, rimetto alla Commissione ogni valutazione circa l'opportunità di tale estensione.

Si prevede inoltre, conseguentemente, nel secondo comma, che anche i funzionari di detti istituti, enti o laboratori, così come i funzionari del Ministero dell'industria, già considerati nel testo approvato dal Senato, siano ufficiali di polizia giudiziaria.

L'altro ramo del Parlamento ha poi ritenuto di fare dell'ultimo comma dell'articolo 4 un articolo a sè stante (articolo 5) con l'aggiunta peraltro della previsione dell'arresto fino a due anni per i trasgressori delle di-

sposizioni previste dal provvedimento, nonchè di aggiungere un ultimo articolo, l'articolo 6, che stabilisce l'entrata in vigore della legge dopo un anno dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale;* ciò evidentemente per dare modo agli industriali e ai commercianti di aggiornarsi senza eccessive difficoltà alle nuove disposizioni.

In conclusione, dichiaro di rimettermi alla valutazione della Commissione circa l'opportunità di accogliere il nuovo testo del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

A L E S S A N D R I N I . Come gli onorevoli colleghi ricordano, il disegno di legge in esame pervenne a suo tempo alla nostra Commissione in un testo che fu ritenuto inidoneo a raggiungere gli obiettivi previsti, e pertanto da modificare. Si giunse infatti all'approvazione di un nuovo testo che riprendeva con alcune modificazioni quello di un disegno di legge da me presentato. Inviato all'altro ramo del Parlamento, il provvedimento è stato nuovamente modificato anche se, questa volta, in misura modesta: praticamente infatti le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati non sono di grande rilievo.

In particolare, per quanto riguarda la disposizione introdotta all'articolo 3, relativa all'approvazione delle norme di sicurezza da parte del Ministro dell'industria, ritengo che si tratti di una modificazione accettabile con la quale si è voluto, per così dire, dare una sanzione ministeriale alle norme UNI-CIG. Senonchè — come è stato già rilevato dall'onorevole relatore — il Ministero del lavoro ha sollevato al riguardo una questione di carattere costituzionale, chiedendo praticamente una sua partecipazione all'elaborazione delle norme che debbono presiedere alla realizzazione di impianti per la distribuzione dei gas. In proposito, però, non posso fare a meno di rilevare che, a mio avviso, in questo caso si pecca per eccesso: non si deve infatti dimenticare la legge 1° marzo 1968, n. 186 — da noi richiamata già in sede di primo esame del provvedimento —, legge contenente disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici, un settore cioè che riveste un particolare carattere di pericolosità. Ebbene tutta la materia è stata disciplinata in tre soli articoli. In particolare, l'articolo 2 di tale legge stabilisce che i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato elettronico italiano si considerano costruiti a regola d'arte e quindi sicuri, senza che, nei confronti della norma, siano state sollevate questioni di incostituzionalità. Infine, tali disposizioni sono da tempo in vigore con grande profitto per tutti e mai al riguardo sono stati messi in evidenza seri inconvenienti. Non vedo quindi la necessità di appesantire il disegno di legge di cui ci stiamo occupando (che sotto un certo profilo è anche più importante della citata legge n. 186 in quanto ha un immediato interesse per la incolumità di numerosissimi utenti) con prescrizioni su accertamenti da parte di più Ministeri quando organi tecnici di alto valore hanno elaborato e sperimentato con competenza le norme in questione.

In conclusione mi dichiaro favorevole alla approvazione del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati soprattutto perchè mi sembrerebbe colpevole, o per lo meno costituirebbe un indice di insensibilità, rinviarlo nuovamente all'altro ramo del Parlamento, e questo in considerazione dei continui incidenti, in molti casi mortali, che si verificano nel nostro Paese. In altri termini, è certamente giusto approfondire fino in fondo le questioni che si prospettano, ma è anche necessario non perdere di vista il fatto che intanto in Italia le cose dello specifico settore vanno avanti senza alcun controllo o con controlli insufficienti e con conseguenze, per dir poco, del tutto negative.

A complemento di quanto ho sostenuto dirò che il Comitato italiano gas insieme all'UNI ha nel frattempo approvato definitivamente un altro gruppo di tabelle, per cui possiamo disporre di norme certe per moltissimi aspetti del controllo dei complessi

impianti della distribuzione del gas: un eventuale rinvio dell'approvazione del disegno di legge frustrerebbe quindi anche questo sforzo notevole compiuto dai tecnici per dare il via con grave ritardo a nuove elaborazioni della normativa. Tutto questo — lo ripeto — non sarebbe evidentemente giovevole per assicurare tempestivamente l'incolumità dei cittadini che usano il gas. Ribadisco quindi la mia adesione al disegno di legge nel nuovo testo invitando nel contempo gli onorevoli colleghi a volerlo approvare senza ulteriore indugio.

P I V A . Con il disegno di legge in discussione si è praticamente inteso completare i provvedimenti relativi a tutto il settore dell'utenza del gas. Dalla legge 1° marzo 1968, n. 186, già ricordata dal senatore Alessandrini, rimaneva infatti esclusa una parte di apparecchiature che dovevano invece essere regolamentate, per cui sarebbe stato necessario provvedere a tale scopo all'elaborazione di un successivo provvedimento. Ritengo quindi che all'approvazione di disposizioni in tal senso si debba comunque pervenire, soprattutto in considerazione delle gravi disgrazie che si sono verificate in questi ultimi tempi e di cui la stampa purtroppo si è dovuta ripetutamente interessare.

Indubbiamente le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento sorprendono anche noi, in particolare quella relativa all'articolo 3, in quanto nella legge n. 186 più volte citata, che in un certo senso è di maggior rilievo di quella in esame, non è prevista la disposizione che invece in questo caso si è ritenuto di introdurre da parte della Camera dei deputati.

La nostra parte politica, pertanto, pur confermando il giudizio favorevole già espresso in precedenza sulla finalità del provvedimento, si asterrà dalla votazione, motivando tale astensione con il fatto che il testo attuale contiene disposizioni che, secondo noi, non tutelano efficacemente i cittadini.

A L B A N I . Dico subito che in questo mio intervento mi limiterò a considerare le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 4, perchè in fondo quella apportata all'articolo 3, a parte la eccezione di incostituzionalità sollevata dal Ministero del lavoro, che peraltro non so quanto sia valida, per la disposizione che le norme per la sicurezza dovranno essere rafforzate dall'approvazione del Ministero dell'industria, non mi trova affatto contrario.

Preoccupazioni e perplessità sorgono invece — almeno per quanto mi riguarda — di fronte alle modifiche introdotte all'articolo 4. Pur rendendomi conto che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ha a disposizione un proprio corpo ispettivo adeguato, non mi sembra che debba avere la facoltà di disporre gli accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti e laboratori autorizzati. Questo significherebbe, praticamente, dare una delega in bianco agli istituti, enti e laboratori che il Ministero vorrà utilizzare a questo scopo. Ciò potrebbe provocare disparità di valutazioni per concorrenza nel corso delle ispezioni e operazioni poco corrette di chi approva e di chi invece sollecita una ispezione allo scopo di intimorire. Sappiamo benissimo che finchè certi fenomeni di corruzione risalgono a organi precisi, i funzionari ad essi preposti possono essere perseguiti direttamente per legge, ma quando fanno capo a enti e istituti autorizzati, magari privati, diventano difficilmente perseguibili. Alla mancanza di un corpo di vigilanza del Ministero si poteva anche ovviare cercando di trovare, di concerto con altri ispettorati o organi similari, il modo per svolgere gli accertamenti con chiarezza di impegno, di responsabilità e, soprattutto, senza dare adito ai dubbi e alle perplessità che noi ci troviamo ad avere di fronte alle modifiche della Camera.

P R E S I D E N T E . Io desidero richiamare l'attenzione sul fatto che l'articolo 6 ha una sua logica se è accompagnato dalla immediata approvazione, da parte del Ministero, delle norme previste all'articolo 3; altrimenti non vi sarebbe ragione di rinviare di un anno l'entrata in vigore della legge. A questo proposito vorrei sentire l'opinione del rappresentante del Governo.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* A proposito dell'articolo 6 dirò che la Commissione industria della Camera ha inteso, concedendo questo lasso di tempo di un anno, consentire appunto al Ministero di pervenire all'approvazione di quelle norme di cui si farà carico di sollecitare la formulazione.

Desidero informare la Commissione che è pervenuto al Ministero, il giorno 25 novembre 1971, il seguente telegramma da parte del ministro del lavoro Donat Cattin: « Commissione industria Camera habet approvato con modificazioni disegno legge concernente norme purezza impiego gas combustibile (atto Camera 3020). Testo approvato non accoglie richieste questo Ministero formulate nota 1568 del 13 maggio 1971. Richiamasi attenzione esigenza modificare disegno legge at fine prevedere concerto Ministero lavoro decreto approvazione previsto articolo 3 disegno legge ».

La nostra risposta è stata negativa perchè il Ministero del lavoro può avere interesse alla prevenzione degli infortuni che riguardano l'attività industriale, commerciale, eccetera, mentre queste norme di sicurezza riguardano l'impiego di gas combustibili per uso domestico.

Rifacendomi alla relazione del senatore Catellani e ai chiarimenti del senatore Alessandrini, raccomando vivamente alla Commissione di voler approvare il disegno di legge.

A L B A N I . Devo dire che per me l'intervento del Ministero del lavoro è giustificato dal fatto che il disegno di legge non è più limitato, come nella stesura del Senato, agli usi domestici, ma è stato esteso ad usi similari; ho sentito parlare di ristoranti e simili, e quindi la sicurezza di coloro che lavorano nelle cucine o in ambienti analoghi può anche essere di competenza del Ministero del lavoro, quanto meno per il parere.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Nella discussione che fu fatta in sede deliberante alla Commissione industria della Camera fu messo a verbale che cosa si intendeva per « usi similari », cioè tutti gli usi che non sono compresi nell'infortunistica. Infatti ci si era accorti che vi erano casi particolari che rimanevano esclusi dal disegno di legge, come lo erano dalla legge sulla infortunistica. Con le parole « usi similari » si è voluto coprire tutto l'arco di questi casi, che se fossero rimasti esclusi avrebbero sminuito l'importanza del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

I gas combustibili ad uso domestico ed uso similare, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per sè odore caratteristico e sufficiente perchè possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il primo comma dell'articolo 3 non è stato modificato.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 3, aggiunto dalla Camera dei deputati: putati:

Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè degli istituti, enti e laboratori sopra indicati, nell'esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5 del testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

I trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 100 mila a lire 2 milioni o con l'arresto fino a due anni.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do infine lettura dell'articolo 6 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

La presente legge entra in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole » (1985)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Catellani di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C A T E L L A N I , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge che oggi è all'esame della nostra Commissione riveste una notevole importanza dovuta sia all'entità degli interessi industriali che coinvolge, sia ai diversi milioni di utenti — parlo di circa 8 milioni di utenze familiari — cui si rivolge, ma soprattutto, a mio avviso, al fatto che si pone il fine prevalente di rendere sicuro il servizio.

Il disegno di legge si prefigge tre obiettivi essenziali:

1) assicurare un costante rifornimento di gas all'utenza;

2) prevenire i sinistri e garantire la copertura assicurativa per eventuali danni;

3) evitare lo spreco dei contenitori.

Ritengo che su questi obiettivi, e in modo particolare sui punti 2) e 3), si possa senz'altro essere d'accordo. È necessario, però, e me ne faccio carico, verificare in che modo si perseguono questi obiettivi, se i fini vengono raggiunti e anche, cosa che a me sembra di non poco momento, esaminare gli eventuali effetti collaterali o complementari che il provvedimento può provocare. Il primo punto, quello di un costante rifornimento di gas alla utenza, si concreta in una percentuale fissa di rapporto tra serbatoi fissi di stoccaggio e parco bombole; il provvedimento stabilisce questo rapporto nella misura del 15 per cento. In fin dei conti, poi, può apparire superfluo prescrivere ad un commerciante, ad un concessionario di questo servizio di disporre di un certo quantitativo fisso; evidentemente è suo interesse non rimanere privo di gas liquido. L'utenza di sua iniziativa penserebbe a cambiare il servizio di rifornimento se il concessionario non fosse in grado di adempiervi. A parte questa considerazione, si potrebbe anche discutere, non so con quale incisività, sulla fissazione di questo rapporto, e cioè se sia preferibile il 20 per cento come era stato inizialmente proposto, o il 15 per cento di cui all'attuale provvedimento, o magari anche il 10 per cento. In realtà, penso che l'efficienza delle imprese di imbottigliamento e di distribuzione di gas di petrolio liquido non sia ancorata soltanto a questo rapporto fisso, ma sia la risultanza di molteplici fattori di struttura e di organizzazione aziendale; sarebbe, infatti, inutile avere un rapporto fisso di stoccaggio se poi mancasse, per esempio, un'adeguata attrezzatura per l'imbottigliamento, o se mancassero i mezzi di trasporto, o se venisse a mancare un funzionale ed efficiente sistema di approvvigionamento. È evidente quindi che ogni impresa ha interesse a trovare un appropriato rapporto tra stoccaggio fisso e stoccaggio mobile. Comunque, volendo sancire con una norma di legge, non so quanto opportuna, questo rapporto fisso, bisognerebbe trovare la percentuale che eviti adempimenti affrettati da parte dei concessionari e che non sia sottoposta, come sembra, alla eccessiva discrezionalità dell'autorizzazione della pubblica amministrazione.

Inoltre, bisogna osservare che i 90 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge fissati per richiedere la modifica della concessione possono essere pochi quando si consideri l'eventualità di dover reperire una nuova area e trasferire eventualmente lo stabilimento anche per sopravvenuta insufficienza delle distanze di sicurezza. Quindi in questa eventualità, semmai, sarebbe opportuno aumentare il tempo a disposizione del concessionario per richiedere la modifica della concessione.

Il punto secondo tende soprattutto a garantire la copertura assicurativa per eventuali danni e rende obbligatoria per la tenuta in deposito e la messa in distribuzione dei recipienti riempiti con gas di petrolio liquido, di capacità non inferiore ai cinque litri, l'assicurazione in primo luogo della responsabilità civile, cui è tenuta l'impresa per danni conseguenti all'uso dei recipienti e, in secondo luogo, della responsabilità civile dell'utente o delle persone con esso conviventi, per danni conseguenti all'uso delle bombole.

Per quanto riguarda il primo punto mi sembra che esso non presenti nulla di nuovo perchè si ritiene che la maggior parte delle imprese sia già assicurata: resta pertanto, come novità di rilievo, l'estensione dell'assicurazione all'intera utenza, che comprende quindi anche i fatti dolosi e colposi, non ponendo limitazione alcuna alla responsabilità dell'utente. Bisognerebbe peraltro conoscere anche l'incidenza di questo nuovo onere sui costi, poichè valutando in circa 8 milioni — come ho già detto — le utenze familiari e calcolando una media di tre componenti per famiglia ci troviamo di fronte ad un imponibile assicurativo di 24 milioni di persone: il che lascia quanto meno perplessi.

Ritengo quindi che sarebbe opportuno avere dati, di cui oggi invece non disponiamo, sull'incidenza di questa estensione assicurativa sui costi delle aziende, poichè non vorrei che, in definitiva, tutto si traducesse poi in un aumento dei prezzi per rivalsa delle imprese in conseguenza dell'obbligo assicurativo.

La norma innovativa più importante consiste però nell'istituzione della polizza di utenza, che deve essere consegnata all'acqui-

rente, a cura del venditore, e nella quale sono riportate denominazione e sede dell'impresa distributrice, generalità e domicilio dell'utente e forma della copertura assicurativa. La copia della polizza, restituita firmata dall'utente, contiene l'impegno espresso e specifico a restituire la bombola o a pagare, in mancanza di questo, la somma di lire 5.000: siamo così venuti a trattare del punto terzo, concernente la necessità di evitare lo spreco dei contenitori. Tale polizza costituisce titolo per ottenere ingiunzione, provvisoriamente esecutiva, di consegna o pagamento, ai sensi degli articoli 633 e 642 del Codice di procedura civile. Ora, noi siamo d'accordo sull'opportunità di evitare la dispersione delle bombole senza reintrodurre l'obbligo della cauzione da parte dell'utente, anche perchè l'incuria dell'utente e la pessima conservazione delle bombole costituiscono solitamente un fattore notevole nella determinazione dei sinistri. Ci si chiede però quale pratica efficacia possa esplicare questa norma considerando gli oneri di spesa ed il tempo che sono richiesti dalle procedure ingiunzionali.

Giova anche chiedersi se esista l'opportunità di fissare con provvedimento legislativo il valore in lire 5.000 qualunque sia lo stato di conservazione e l'età della bombola. In definitiva l'utente è chiamato a rimborsare in ogni caso 5.000 lire a prescindere dall'effettivo ed attuale valore del recipiente che ha in consegna. Inoltre, la fissazione per legge del valore della bombola in lire 5.000 può comportare effetti complementari non del tutto prevedibili ed ortodossi per quanto attiene ai bilanci societari: è chiaro infatti che in tal modo ogni bilancio può essere artificiosamente gonfiato, con effetti — ripeto — non del tutto corretti nell'impostazione contabile dell'azienda.

Da valutare è anche il costo amministrativo della polizza di utenza, perchè è evidente che tutti gli adempimenti che essa prescrive si tradurranno in costi effettivi, anche nei confronti dei quali si pone evidentemente il problema di vedere in che modo verranno recuperati, sembrando nostra intenzione evitare che sia sempre l'utente in definitiva a doverli sopportare.

Occorre però obiettivamente considerare che in questo modo si recupererebbe, in una certa parte (anche se peraltro non è lecito prevedere in quanta parte), il costo dell'attuale dispersione del parco bombole; potrebbe infatti verificarsi che una simile procedura, evitando parzialmente una dispersione oggi praticamente incontrollata del parco bombole, compensi ampiamente il suo costo.

Altre due norme suscitano qualche perplessità. La prima è quella prevista nel secondo comma dell'articolo 7, in base alla quale i distributori di gas di petrolio liquido debbono disporre di un deposito o di un reparto separato per ogni marca di gas secondo le modalità stabilite dal regolamento che verrà emanato dal Ministero. Ora, questa cautela sembra non del tutto giustificata da ragioni obiettive di sicurezza, tanto più quando si pensi che le bombole di diverse imprese distributrici possono essere riempite nello stesso stabilimento e trasportate con un medesimo mezzo. Se si volesse accertare la causa, l'origine di un eventuale danno, bisognerebbe eventualmente risalire quindi anche all'imbottigliamento e al trasporto. Per contro una simile disposizione, sul piano commerciale, potrebbe far desistere il rivenditore dalla contemporanea disponibilità di varie marche di gas di petrolio liquido in concorrenza, il che attualmente favorisce invece il contenimento dei prezzi e quindi l'utente.

La seconda disposizione che suscita, a mio avviso, una certa perplessità è quella contenuta nell'articolo 9, la quale prescrive che ogni impresa distributrice deve provvedere, sotto la propria responsabilità, e secondo sempre le modalità del regolamento che verrà emanato dal Ministero dell'industria, ad istruire i propri distributori ed addetti all'uso dei recipienti ed annessi, ed a rilasciare loro l'attestazione della conseguita idoneità al compimento delle operazioni connesse all'attività di distribuzione.

L'opportunità di questa disposizione merita, francamente, qualche riflessione, perchè sembra per lo meno singolare che ogni impresa sia abilitata a rilasciare, essa stessa, ai propri operatori un certificato di idoneità. D'altra parte, bisogna anche riconoscere che

non sapremmo, in alternativa, quale ente pubblico o di Stato potrebbe assolvere funzionalmente e con la dovuta tempestività il compito di istruire e patentare gli addetti alle operazioni di distribuzione delle bombole di gas di petrolio liquido, soprattutto in considerazione del fatto che questi ultimi ammontano a 150.000 unità, a meno che, nel regolamento (che costituisce sempre una valvola di sicurezza) non si preveda la possibilità di diluire nel tempo questo compito eventualmente attribuito all'Associazione combustibili. Mi rimetto comunque alla valutazione della Commissione circa l'opportunità che siano le singole imprese ad istruire e a patentare direttamente i propri addetti, anche se, in definitiva, la responsabilità verrà ovviamente sempre assunta dalle stesse: questo va detto per obiettivita.

Vorrei soltanto aggiungere alcune considerazioni generali: è stato detto che questo provvedimento tenderebbe a favorire le grandi imprese a danno delle piccole. È questo un ragionamento che può anche avere un fondamento, ma mi sembra che in definitiva lo scopo del disegno di legge sia quello di eliminare le imprese che operano al limite della liceità. Noi sappiamo che in questo settore, favorite da una completa mancanza di norme, operano molte imprese che debbo definire contrabbandiere; le quali speculano sulla disponibilità di bombole che l'utente non rende e vende ad una modica somma, riempiendole senza alcun controllo con un sistema che permette loro di trodare direttamente il consumatore. Quindi, se lo spirito del provvedimento è di combattere le imprese che operano al limite, direi quasi al di là, della liceità, potremmo anche sorvolare su alcuni aspetti che del resto avevo anch'io sottolineato e che possono destare qualche perplessità.

A questo punto vorrei osservare che, a quel che mi risulta, non esiste una statistica ufficiale sulla quantità e sulla qualità degli incidenti avvenuti in questo settore. La mia è un'osservazione che non ho potuto controllare a fondo, ma il fatto resta sempre abbastanza grave e vorrei chiedere al Sottosegretario se il Ministero non ritiene opportuno istruire una statistica del genere, che, a mio avviso, è indispensabile.

Esposti i punti sui quali occorre soffermare l'attenzione, ritengo opportuno conoscere l'orientamento della Commissione, alla quale mi rimetto, prima di procedere all'esame dei singoli articoli.

B E R L A N D A . Desidero preliminarmente manifestare l'esigenza, che credo generale, non soltanto della nostra parte, di un approfondimento su una materia per la quale non è facile improvvisare un giudizio, data la sua portata. Senza impegnare i miei colleghi di Gruppo, io personalmente propongo di rinviare la discussione ad altra seduta, a meno che non vi siano gravissime ragioni per le quali occorra approvare il disegno di legge nel più breve tempo possibile

P R E S I D E N T E . Faccio presente alla Commissione che domani abbiamo un incontro con il ministro Zagari, piuttosto impegnativo perchè è immediatamente successivo alla Conferenza dei Dieci. Inoltre, non possiamo non tener conto degli impegni parlamentari che ci attendono nei prossimi giorni.

A L B A N I . Il mio intervento è a favore della proposta di rinvio, sia per le implicazioni del provvedimento nel testo approvato dalla Camera, sia per l'ampiezza della sua area di applicazione; riguarda infatti ben 8 milioni di utenze familiari, che risiedono per lo più nelle zone povere del nostro Paese e che si riducono anche, in qualche caso, alla vecchietta pensionata. Immaginate, dunque, quale può essere il disagio per ottenere la sottoscrizione della polizza, senza contare poi la difficoltà di risalire dall'ultimo utente fino alle zone di distribuzione e alle grandi compagnie.

Mi pare dunque che un rinvio a domani non servirebbe a gran che, perchè il problema ha bisogno di essere approfondito in modo accurato da tutti i commissari, e anche se gli impegni della prossima settimana comporteranno un rinvio notevole, questo non tornerà certamente a danno del provvedimento.

V E R O N E S I . Io sono dell'opinione che sul rinvio dovrebbero pronunciarsi coloro che avendo, a suo tempo, presentato il disegno di legge n. 1184, possono più autenticamente considerarne l'opportunità, dal momento che molti di noi non hanno neanche avuto il tempo di prendere in considerazione il problema.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* A nome del Governo io chiedo sommessamente alla Commissione di voler proseguire nella discussione. Il disegno di legge ha già avuto un *iter* abbastanza difficile alla Camera; è stato rinviato in Sottocommissione ed è stato particolarmente approfondito con un'indagine conoscitiva alla quale hanno partecipato i rivenditori di bombole di tutta Italia, compresa l'Azienda di Stato. A questo punto, dunque, poichè la Commissione con tanta solerzia ha approvato il disegno di legge n. 918, 1184-B, proporrei di chiudere l'argomento procedendo anche a questa approvazione. D'altra parte sottopongo alla responsabile attenzione della Commissione il fatto che la prossima settimana tutto il Parlamento è chiamato al rispetto di determinate scadenze alle quali seguiranno le ferie natalizie e probabilmente anche una crisi di Governo; io prevedo, dunque, che questa discussione potrà essere ripresa soltanto in marzo.

A L E S S A N D R I N I . Indubbiamente il senatore Catellani ha svolto una esauriente ed approfondita illustrazione del disegno di legge: debbo tuttavia rilevare, pur essendo grato all'onorevole collega per la sua diligente esposizione, che ritengo inopportuna una discussione conclusiva che si limiti solo a quanto egli ci ha detto. Su tutti i provvedimenti di legge affidati al nostro esame cerco di procurarmi un ampia documentazione per essere in grado di intervenire con conoscenza di causa, ma in questo caso debbo purtroppo confessare che, a parte il testo del disegno di legge presentato dal Governo e il resoconto sommario delle due sedute nelle quali se ne è discusso all'altro ramo del Parlamento, in cui peraltro è riportato integralmente il testo del Comitato ristretto senza alcun commento, non sono riuscito a trovare nulla di utile per approfondire la materia.

Condivido pertanto la richiesta di rinvio avanzata dal senatore Berlanda, affinchè a tutti noi sia dato il tempo e il modo di valutare meglio i vari problemi affrontati dal disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Il senatore Berlanda mantiene allora la sua proposta di rinvio?

B E R L A N D A . Pur comprendendo le notevoli difficoltà richiamate dall'onorevole Sottosegretario di Stato, ritengo di dover mantenere la mia proposta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto allora ai voti la proposta di rinvio avanzata dal senatore Berlanda.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore generale DOTT BRUNO ZAMBIANCHI